

Regolamento per l'utilizzo degli indirizzi di posta elettronica ordinaria istituzionale assegnati ai Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia e per l'utilizzo dei biglietti da visita istituzionali.

approvato con Delibera di Consiglio n. 260624_22 del 24 giugno 2026

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo degli indirizzi di posta elettronica ordinaria istituzionale assegnati ai Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, nonché l'utilizzo dei biglietti da visita istituzionali di cui i medesimi Consiglieri possono dotarsi.

Art. 2 – Assegnazione e durata dell'utilizzo degli indirizzi di posta elettronica ordinaria istituzionale

L'indirizzo di posta elettronica istituzionale è assegnato al Consigliere esclusivamente per il periodo di durata del mandato consiliare.

La casella di posta elettronica viene disattivata decorsi 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio direttivo o, in caso di cessazione anticipata dalla carica di Consigliere, decorsi 30 giorni dalla formalizzazione delle dimissioni, della revoca, della decadenza o di altra causa prevista dalla normativa vigente.

Al momento della cessazione, per qualsiasi causa, del mandato, il Consigliere uscente deve assicurare il corretto passaggio delle comunicazioni e dei documenti rilevanti per la continuità dell'attività istituzionale dell'Ordine.

Art. 3 – Finalità dell'utilizzo degli indirizzi di posta elettronica ordinaria istituzionale

L'indirizzo di posta elettronica istituzionale deve essere utilizzato esclusivamente per comunicazioni strettamente riconducibili all'esercizio del mandato consiliare e, più in generale, alle funzioni istituzionali dell'Ordine.

È espressamente vietato l'utilizzo della casella per finalità personali, professionali o commerciali del singolo Consigliere.

La firma automatica in calce alle mail deve riportare esclusivamente nome e cognome del Consigliere, la carica ricoperta all'interno dell'Ordine, l'indirizzo mail istituzionale e i recapiti dell'Ordine.

La firma automatica deve essere uniforme per tutti i Consiglieri, sia nei dati riportati sia nell'impostazione stilistica.

Art. 4 – Modalità di utilizzo degli indirizzi di posta elettronica ordinaria istituzionale

Nell'utilizzo dell'indirizzo istituzionale, il Consigliere è tenuto ad adottare comportamenti improntati ai doveri di correttezza, prudenza, riservatezza e responsabilità.

Ogni comunicazione inviata tramite l'indirizzo istituzionale dovrà essere coerente con il ruolo ricoperto, rispettosa dei destinatari e conforme al decoro e al prestigio della professione, secondo i principi deontologici propri dell'ordinamento professionale degli Ingegneri.

È fatto divieto di utilizzare la casella istituzionale per l'invio di comunicazioni improprie, offensive, discriminatorie o comunque idonee a ledere l'immagine dell'Ordine o della professione.

Qualora il contenuto delle comunicazioni da trasmettere mediante l'indirizzo di posta elettronica istituzionale sia idoneo a comportare impegni, assunzioni di responsabilità, conferme, dinieghi, o, comunque, determinazioni rilevanti nei confronti di soggetti terzi, il Consigliere dovrà previamente sottoporre la questione al Consiglio dell'Ordine, affinché lo stesso possa esprimere la necessaria autorizzazione. In assenza di tale preventivo passaggio autorizzativo, il Consigliere non potrà

utilizzare l'indirizzo istituzionale per formulare comunicazioni che possano essere interpretate come manifestazione della volontà dell'Ordine o come assunzione di impegni da parte dello stesso.

Art. 5 – Riservatezza e protezione dei dati

Il Consigliere è tenuto a custodire con diligenza le credenziali di accesso alla casella assegnata e a non comunicarle a terzi.

Le informazioni, i dati e i documenti ricevuti o trasmessi mediante l'indirizzo istituzionale devono essere trattati nel rispetto del dovere di riservatezza.

Art. 6 – Responsabilità

Il Consigliere è personalmente responsabile dell'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica istituzionale assegnato.

Eventuali utilizzi non conformi al presente regolamento potranno essere valutati dal Consiglio dell'Ordine ai fini dell'adozione delle opportune determinazioni.

Art. 7 – Dotazione e utilizzo dei biglietti da visita istituzionali

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, su richiesta dei Consiglieri interessati, fornisce a questi ultimi i biglietti da visita istituzionali, i quali riportano esclusivamente i riferimenti connessi alla carica ricoperta all'interno dell'Ordine e i recapiti dell'Ordine medesimo, con espressa esclusione di qualsiasi dato, recapito, logo, informazione riconducibile allo studio professionale del Consigliere o alla società di cui questi fa parte, nonché all'attività professionale esercitata o al relativo settore di specializzazione.

L'utilizzo di biglietti da visita istituzionali è consentito esclusivamente per finalità istituzionali e per attività direttamente riconducibili all'esercizio del mandato consiliare.

Tali biglietti non possono essere utilizzati nell'ambito dell'attività professionale privata del Consigliere, né per finalità personali, commerciali o comunque estranee alle funzioni ordinistiche.

L'utilizzo del biglietto da visita istituzionale deve avvenire nel rispetto del decoro e del prestigio dell'Ordine e della professione, evitando qualsiasi possibile commistione tra ruolo istituzionale e attività professionale privata.

Alla cessazione del mandato, per naturale scadenza o per qualsiasi altra causa, il Consigliere deve cessare immediatamente l'utilizzo dei biglietti da visita istituzionali.

Art. 8 – Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente regolamento entra in vigore alla data della delibera di approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione Amministrazione trasparente/atti generali.

“Documento validato dal RPCT ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013.”